

STATUTO

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D. Lgs. 117/17

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIMAGRIRE INSIEME – E NON SOLO SEZIONE DI CASARSA DELLA DELIZIA Associazione di Promozione Sociale 1

ART. 1 (Denominazione e sede)

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'associazione "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIMAGRIRE INSIEME E NON SOLO – Sezione di Casarsa della Delizia", già ONLUS, diventa un Ente del Terzo Settore APS denominato: "A.N.D.I. E NON SOLO – Sezione di Casarsa della Delizia APS", assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Fino a che l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus, essa assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo l'acronimo Onlus viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, in conformità al D.lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, l'acronimo APS sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in Casarsa della Delizia (PN) Via Mantegna n. 8

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione non ha scopo di lucro, che ne costituisce peculiare segno distintivo e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, familiari e terzi non associati una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/17.

Essa svolge la sua attività quale articolazione periferica dell'Associazione Nazionale Dimagrire Insieme – A.N.D.I. e non solo, alla quale il presente statuto si ispira recependo procedure, atti regolamentari e denominazione.

Assumendo la denominazione identica al Nazionale quale articolazione periferica (Sezione) l'Associazione si impegna ad aderire a livello nazionale attraverso il versamento di quote sociali che saranno stabilite dall'ANDI nazionale.

Nel caso in cui l'Associazione intenda recedere dall'appartenenza a livello nazionale, non potrà più assumere la stessa denominazione, e sarà pertanto tenuta ad apportare le modifiche, assumendo altra denominazione sugli Statuti Sociali, regolamenti e tutte le comunicazioni, che dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci ai sensi del presente Statuto.

Per la costituzione è necessario un numero minimo di 10 (dieci) soci/e.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere votata dall'Assemblea dei soci/e e comunicato agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal Codice civile, dal D.Lgs. 460/97 fino all'iscrizione al Registro Regionale APS o al RUNTS e comunque fino a che il D.Lgs. 460/97 troverà applicazione secondo i termini stabiliti dal D.Lgs. 117/2017. È disciplinata altresì dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. dai successivi regolamenti che saranno emanati, e dai principi generali dell'ordinamento giuridico e dal presente Statuto.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 3
(Scopo, Finalità e Attività)



L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale. In particolare, l'associazione ha come scopo l'assistenza a persone obese e sovrappeso nel processo di dimagrimento, attraverso la frequenza a gruppi di auto-mutuo-aiuto, che favoriscano il cambiamento degli stili di vita personale, familiare e della comunità, in definitiva l'acquisizione di stili di vita sani ed equilibrati non solamente da un punto di vista fisico ma anche psicologico, di relazione e sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Attività prevista alla lett. a) dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Attività prevista alla lett. i) dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Attività prevista alla lett. w) dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) svolgere la propria attività socio-educativa promuovendo la diffusione e lo sviluppo dei gruppi di auto mutuo aiuto che si basano sull'approccio ecologico - sociale e sono rivolti a persone e famiglie con problemi di obesità e sovrappeso. Scopo del gruppo è di aiutare i membri a raggiungere e mantenere il proprio peso ragionevole aiutandoli a ridurre od eliminare le conseguenze negative di tipo fisico, psicologico e sociale correlate ai problemi dell'alimentazione; inoltre, aiuta ad approfondire tematiche correlate alle difficoltà della vita che possono influire sullo stile di vita (lutto, difficoltà nella coppia, nella famiglia, coi figli, nella comunità,...); in particolare provvede a sviluppare la collaborazione con i servizi sociali e sanitari privilegiando il convenzionamento con l'ente pubblico;
- b) tutelare i diritti civili delle persone con problemi di obesità e sovrappeso, sollecitando l'emanazione e la corretta applicazione di una legislazione adeguata, con interventi in ogni opportuna sede, promuovendo inoltre l'istituzione di centri e servizi di assistenza sociale e sanitaria da parte della Pubblica Amministrazione, anche nell'ambito di attività già organizzate e, in genere, promuovendo ogni iniziativa atta a favorire la qualità di vita delle persone con problemi di obesità e sovrappeso e in particolare la loro piena partecipazione alla vita della comunità;
- c) promuovere attività di formazione e aggiornamento per le persone con problemi di obesità e sovrappeso e per i loro familiari;
- d) promuovere attività di formazione e aggiornamento per i propri volontari e per gli operatori sociali e sanitari che svolgono un ruolo nell'approccio ai problemi dell'obesità, del sovrappeso e nelle difficoltà della vita;
- e) promuovere la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni riguardanti l'eziologia, patogenesi, epidemiologia, clinica, terapia e aspetti sociali della malattia, nonché di studi e ricerche riguardanti ogni intervento mirante a lenirne gli effetti;
- f) far parte di consulte o di comitati di coordinamento tra associazioni, cooperative sociali o a carattere assistenziale, sostenendole finanziariamente e/o promuovendone lo sviluppo; può acquisire partecipazioni in società o enti di varia natura che abbiano attività e finalità coerenti con quelle previste dallo statuto;
- g) attivare e mantenere relazioni con la pubblica amministrazione, le autorità sanitarie nazionali e locali, le università, i centri ospedalieri e, comunque, con tutte quelle istituzioni ed enti pubblici e privati, il contatto con i quali sia funzionale al conseguimento delle finalità dell'associazione;
- h) attivare e mantenere il collegamento con associazioni di altre regioni e nazioni e con gli organismi nazionali e internazionali che perseguono le stesse finalità; raccoglie sistematicamente e divulga le informazioni sulle attività da loro svolte;

- Agenda
DIREZIONE
REGIONALE
SALON
1997
- i) svolgere attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi sociali e sanitari che l'obesità comporta e sulle attività dell'associazione di cui al presente articolo;
- j) curare la raccolta e la destinazione di contributi per le attività necessarie al perseguimento dei fini statutarî.

Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS gli è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate nel previgente statuto entro i limiti e nel rispetto della lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97. L'associazione potrà svolgere anche le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Dopo l'iscrizione al Registro Regionale APS, o se attivo al RUNTS, l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale.

ART.4

(Ammissione e numero degli associati)

L'associazione riunisce coloro che, condividendone le finalità, sono interessati alle problematiche inerenti all'obesità e al sovrappeso, al fine di favorire il progresso della conoscenza di tali problemi e nell'impiego di mezzi atti a controllare gli effetti individuali e sociali.

Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al numero stabilito dalla legge.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo di Sezione) una domanda scritta che dovrà contenere:

- in caso di persona fisica: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché i recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo di Sezione) delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo di Sezione), nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

L'associazione s'ispira ai principi di democrazia perseguendo esclusivamente finalità di promozione e solidarietà sociale.

L'associazione garantisce a tutti i soci pari opportunità e piena partecipazione agli organi sociali e s'impegna a eliminare qualsiasi vincolo o ostacolo temporale e/o spaziale che possa in qualsiasi modo limitarle, con riferimento a condizioni economiche o discriminatorie di qualsiasi natura.

I soci si distinguono in:

- a. ordinari;
- b. sostenitori;
- c. onorari;

Tutti i soci partecipano alle assemblee con diritto di voto e tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri prescindere dalla tipologia.

I soci onorari sono nominati dall'assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo di Sezione.

I soci sostenitori sono coloro che versano contributi volontari finalizzati al sostegno organizzativo dell'associazione e dalla quale ricevono informazioni sulle attività e possono partecipare a tutte le iniziative formative, di sensibilizzazione e di promozione degli scopi istituzionali.

L'associazione si avvale in modo prevalente delle attività prestate dai propri associati in forma volontaria, libera e gratuita, per lo svolgimento delle attività indicate all'art.3.

La natura dell'associazione esclude qualsiasi finalità di lucro sia per l'associazione stessa sia per i propri associati.

L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

I soci sostenitori devono manifestare esplicitamente, mediante la sottoscrizione di apposita domanda, la loro volontà di far parte dell'associazione, le cui domande saranno accolte dal Consiglio Direttivo di Sezione. L'iscrizione può essere negata dal Consiglio Direttivo di Sezione solo per gravi e motivate ragioni che andranno comunicate per iscritto al richiedente.

La qualità di socio comporta il diritto di voto attivo (presentandosi personalmente) e passivo (con delega) nelle forme e con le modalità previste dallo statuto. Il diritto di voto spetta solo ai soci maggiorenni. Nel caso un socio con diritto di voto sia minorenni il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex-lege, ai sensi dell'art. 320 c.c., agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

- a) I soci s'impegnano nella diffusione della conoscenza e della condivisione delle problematiche relative all'obesità e al sovrappeso e delle finalità associative.
- b) I soci s'impegnano al rispetto dello statuto, del regolamento e delle norme associative, a versare la prevista quota sociale, a non operare in contrasto con i fini statutari e gli interessi associativi, a non trarre dalla loro qualifica di socio alcun beneficio personale. L'assemblea può, in caso di gravi motivi, deliberare, su proposta del consiglio direttivo, l'esclusione di un socio. Avverso tale decisione è ammesso ricorso alla commissione arbitrale prevista dal presente statuto.
- c) Non è consentita l'istituzione di cariche al di fuori di quelle previste dallo statuto e/o dal regolamento.
- d) Le cariche assunte nell'ambito dell'associazione non sono retribuite.
- e) Quote a carico dei soci:
 - Quota sociale: è annuale, da versare entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno pena la decadenza da socio.
 - L'entità della quota sociale è fissata dall'Assemblea Generale.
 - Le quote non sono trasmissibili a nessun titolo.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;



versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 **(Perdita della qualità di socio)**

Si perde la qualità di socio per:

- a) dimissioni;
- b) mancato versamento delle quote associative, entro la fine dell'anno solare cui esso si riferisce;
- c) esclusione di socio ordinario volontario a seguito di revoca della designazione da parte dell'associazione;
- d) esclusione di socio ordinario per gravi motivi.

L'esclusione è proposta dal consiglio direttivo di sezione e deliberata dall'assemblea generale successiva, previa comunicazione all'interessato il quale può presentare ricorso all'Assemblea.

ART. 7 **(Organi dell'associazione)**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale di Sezione;
- b) il Consiglio Direttivo di Sezione;
- c) il Presidente di Sezione;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Collegio Contabile o Revisore Unico.
- f) Organo di controllo (eventuale)
- g) Organo di revisione (eventuale)

ART. 8 **(Assemblea generale di Sezione)**

L'assemblea generale è costituita da tutti i soci/e tutti con diritto di voto.

Essa si riunisce una volta l'anno, e non oltre quattro mesi dalla fine dell'anno sociale e amministrativo, e altresì, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti, da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci/e, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità descritte, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci/e, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci/e presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio/a non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, previsto dall'art.24.4 del codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.



L'assemblea:

- a) Approva il programma generale di attività annuale dell'associazione formulato dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- b) ogni tre anni, elegge nel Consiglio Direttivo di Sezione i soci/e candidati; elegge anche i delegati al Nazionale, Elegge anche il collegio dei revisori dei conti e/o revisore unico;
- c) Approva la relazione di attività predisposta dal Consiglio Direttivo di Sezione relativa all'esercizio associativo precedente;
- d) Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. N. 117/17 l'assemblea procede alla nomina del revisore legale dei conti;
- e) Approva il rendiconto dell'esercizio e il bilancio preventivo, predisposti dal consiglio direttivo di sezione;
- f) Delibera l'adesione di altri soci come previsto dall'art. 25 c.1 del D.Lgs. 117/17.
- g) Delibera l'eventuale costituzione di commissioni, fissandone le funzioni;
- h) Prende in esame ed eventualmente delibera su ogni proposta ad essa trasmessa dai congressi dei soci;
- i) Delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal consiglio direttivo nazionale;
- j) Delibera l'esclusione di un socio per gravi motivi su proposta del consiglio direttivo.
- k) Delibera, con la maggioranza qualificata lo scioglimento (ex Art: 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- l) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- m) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nel caso in cui l'assemblea generale non approvi la relazione di attività o il rendiconto dell'esercizio, l'intero Consiglio Direttivo decade: rimane in carica fino all'elezione del nuovo consiglio direttivo, provvede all'amministrazione ordinaria dell'associazione nel rispetto degli indirizzi programmatici formulati dal Consiglio Direttivo e convoca una nuova assemblea generale elettiva da tenersi entro novanta giorni dalla data di decadenza del consiglio direttivo. Il nuovo consiglio direttivo rimane in carica per la restante parte del triennio in corso.

ART.9 (Consiglio Direttivo)

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è l'espressione dei soci/e e si compone di un numero variabile dai tre ai nove membri.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo di Sezione restano in carica tre anni e possono essere rieletti per solo tre mandati consecutivi. Eventuali deroghe dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei soci in assemblea ordinaria.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, ordinariamente ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le sedute del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e lo stesso delibera con la maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi salvo diversa decisione preventivamente concordata. Gli avvisi di convocazione ordinaria del consiglio direttivo devono essere inviati per iscritto o posta elettronica ai consiglieri almeno quindici giorni prima della data di convocazione unitamente all'ordine del giorno; tale termine è ridotto a sei giorni in caso di convocazione straordinaria.

La decadenza da consigliere e dalle eventuali cariche connesse può avvenire per:

- a) perdita della qualità di socio o revoca della designazione di delegato da parte della sezione;
- b) dimissioni;
- c) assenza da tre riunioni ordinarie consecutive, in assenza di legittimo impedimento;
- d) esclusione.

Sempre che la maggioranza dei consiglieri non si dimetta, il consigliere dimissionario cessa dalla carica all'atto della comunicazione al presidente.

In caso di assenza da tre riunioni ordinarie consecutive, su richiesta di almeno tre consiglieri, il consiglio direttivo può proporre la decadenza alla assemblea generale che delibererà alla prima riunione successiva.

L'esclusione è proposta per gravi motivi dal consiglio direttivo di sezione e deliberata dall'assemblea generale successiva.

Il Consiglio Direttivo di Sezione:

- a) elegge, tra i consiglieri, il presidente, uno o due vicepresidenti, i restanti componenti della giunta esecutiva;
 - b) formula ogni anno il programma generale di attività annuale dell'associazione, che presenta per l'approvazione all'assemblea generale, e ne cura l'attuazione;
 - c) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e del suo patrimonio, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio, rimettendoli unitamente al parere del collegio dei revisori dei conti all'assemblea generale per l'approvazione;
 - d) nomina il tesoriere, l'eventuale segretario generale e ne fissa le funzioni;
 - e) ha facoltà di istituire, con le modalità di volta in volta ritenute opportune, specifiche categorie di donatori e promotori dell'attività dell'associazione;
 - f) emana norme esplicative, interpretative e attuative di statuto e regolamento;
 - g) adisce, se del caso, l'autorità giudiziaria civile e penale;
 - h) propone all'assemblea i soci onorari;
 - i) accoglie le domande d'iscrizione di soci/e sostenitori, può negare l'iscrizione solo per gravi motivi;
 - j) provvede alla sostituzione dei consiglieri nazionali, decaduti per qualsiasi ragione, secondo la graduatoria dei non eletti alla precedente assemblea generale elettiva;
 - k) delibera sulle domande di ammissione dei soci ordinari come previsto art. 4
- propone all'assemblea l'espulsione di un Consigliere Nazionale o di un socio

ART. 10 (Presidente di Sezione)

Il presidente viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione successiva all'assemblea generale elettiva.

Il presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'associazione e la firma sociale; tali prerogative, su delibera del consiglio direttivo, possono essere estese ad altri componenti della giunta esecutiva;
- b) convoca e presiede l'assemblea generale e vigila affinché siano osservate le norme statutarie;
- c) sovrintende alle attività dell'associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali;
- d) in caso di obiettiva e documentata urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendo allo stesso tempestivamente e in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva, e convocando con urgenza la giunta esecutiva. Il presidente, in caso di sua assenza o impedimento e per funzioni specifiche deliberate dal consiglio direttivo, è sostituito dal vicepresidente.

ART.11 (Segretario)

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei soci/e;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, e del bilancio consuntivo, che sottopone al direttivo di sezione entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei vari registri e della contabilità della Sezione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del direttivo.

ART. 12
(Collegio Contabile o Revisore Unico)

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da un presidente e da due componenti effettivi o da un Revisore Unico, eletti dall'Assemblea anche tra i soci/e dell'associazione. La carica di membro del collegio dei revisori o Revisore Unico è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione. I revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti o Revisore Unico:

- a) verifica le scritture contabili e l'andamento amministrativo dell'associazione;
 - b) esamina ed esprime parere all'assemblea sul bilancio preventivo e sul rendiconto di esercizio.
 - c) In assenza di figure disponibili fra i soci/e l'associazione può avvalersi di professionisti esterni.
- Nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. N. 117/17 l'assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti, revisore contabile iscritto al relativo registro, come previsto nell'art. 8 lett. e) compiti dell'assemblea generale.

ART. 13
(Collegio arbitrale)

Il collegio arbitrale è composto di tre membri scelti fra persone non socie, che saranno di volta in volta nominati dal Consiglio Direttivo di Sezione, adito su istanza della parte più diligente, per due componenti, uno ciascuno, indicati dalle parti coinvolte nella controversia, per il terzo componente, con funzioni di presidente del collegio, dai due componenti così nominati.

Ogni controversia tra associati o tra associati e l'associazione e suoi organi o tra gli organi dell'associazione relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia dello statuto, del regolamento e di ogni atto associativo, nonché relativa a fatti o comportamenti connessi alla vita associativa è devoluta alla cognizione del collegio arbitrale, che decide anche quale amichevole compositore.

La decisione del collegio arbitrale, che deve essere resa nota entro novanta giorni dall'accettazione da parte degli arbitri, è inappellabile.

È escluso il ricorso preventivo a ogni altra giurisdizione.

ART. 14
(Patrimonio e rendiconto)

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili dei quali abbia la proprietà e, in particolare, dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti a suo favore.

L'associazione trae le risorse economiche per il sostentamento delle proprie attività, oltre che dai frutti del suo patrimonio, dalle quote e contributi degli associati; da eredità, legati e donazioni; dai contributi dello stato, degli enti locali, di altri enti o istituzioni pubbliche, da contributi dell'Unione Europea; dallo svolgimento di servizi convenzionati nell'ambito dei fini statutari; dai proventi di ogni attività compatibile con le finalità proprie delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto dell'esercizio, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste, civiche e solidaristiche di utilità sociale.

ART. 16
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17
(Bilancio d'esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dell'Art. 87 del D. Lgs. 117/17 e delle relative norme di attuazione con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo di Sezione), viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo di Sezione) che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 21
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 23
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.



ART. 24 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo di Sezione);
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro del trattamento per la protezione dei dati personali (GDPR);
- libro delle adunanze della giunta esecutiva
- libro delle adunanze del consiglio Direttivo di Sezione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 25 (Norme finali)

L'associazione è costituita senza limiti di durata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Le modifiche allo statuto e/o al regolamento sono adottate, con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto, dall'assemblea generale, su proposta di un'apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Tale commissione è composta, per metà dei componenti, da soci proposti dalle Sezioni e, per l'altra metà, da componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

È facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale emanare atti, non in contrasto con lo statuto, aventi portata generale che produrranno effetti fino alla successiva assemblea generale.

Per quanto non specificatamente disposto dallo statuto e dal regolamento, si fa riferimento al Codice civile e alle leggi speciali in materia.

ART. 26 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.lgs. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 3, 17, 18 e 27), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Bortuzzo Emilio



